



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 settembre 2016
(OR. en)

8162/16

INF 66
API 47

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 agosto 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 533 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'applicazione, nel 2015, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 533 final.

All.: COM(2016) 533 final



Bruxelles, 24.8.2016
COM(2016) 533 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione, nel 2015, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L'attuazione efficace del diritto d'accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'Unione europea è uno dei vari mezzi con cui l'UE intende aumentare la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei cittadini.

Nel 2015 la Commissione ha continuato ad attuare, in diversi modi, il forte impegno a favore di una maggiore trasparenza.

A fine dicembre 2015 sono state pubblicate informazioni riguardo a più di 7 000 riunioni bilaterali tra i commissari, i membri di gabinetto, i direttori generali e i rappresentanti di interessi, consentendo ai cittadini e alle parti interessate di conoscere gli interlocutori della Commissione e gli argomenti affrontati.

Nel gennaio 2015 è stata lanciata una nuova versione migliorata del registro per la trasparenza. La decisione della Commissione, ai sensi della quale i commissari, i membri di gabinetto e i direttori generali incontrano unicamente i rappresentanti di interessi che figurano nel registro per la trasparenza, ha accresciuto considerevolmente la visibilità degli enti che cercano di influenzare la formulazione e l'attuazione delle politiche a livello dell'UE. Si è registrata una crescita continua e costante del registro, il quale attualmente presenta più di 9 300 voci, con più di 3 600 nuovi soggetti registrati da gennaio 2015¹.

Nel corso del secondo semestre del 2015, la Commissione ha inoltre attuato buona parte dell'agenda "Legiferare meglio" presentata nel maggio 2015, con l'intento di garantire che le politiche dell'UE conseguano gli obiettivi in modo più efficace, efficiente e trasparente. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", proposto lo scorso anno dalla Commissione e di recente adozione, rispecchia l'impegno condiviso dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione teso ad accrescere la trasparenza nel corso di tutto il processo decisionale europeo. La Commissione ha altresì istituito nuovi meccanismi di feedback per le parti interessate nelle fasi iniziali della preparazione di una proposta, tramite la pubblicazione di tabelle di marcia e di valutazioni d'impatto iniziali.

La Commissione ha onorato l'impegno, assunto nel novembre 2014, di rafforzare la trasparenza delle negoziazioni per un partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, pubblicando e aggiornando regolarmente, dal gennaio 2015, una serie di documenti in merito a detto partenariato e rendendo pubblico un numero maggiore di testi negoziali e di relazioni dettagliate riguardanti le tornate di negoziati.

Nel quadro del più ampio programma incentrato sulla trasparenza, il diritto di accesso ai documenti, sancito dall'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento n. 1049/2001, resta uno dei principali capisaldi dell'approccio adottato dalla Commissione relativamente alla trasparenza. Esso integra, parallelamente, la pubblicazione proattiva, da parte della Commissione, di una grande quantità di informazioni e di documentazione sulle diverse pagine Internet.

¹ Sulla base dei dati estratti il 3 marzo 2016.

La presente relazione, redatta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione², fornisce informazioni sul modo in cui la Commissione ha applicato le norme relative all'accesso ai documenti nel 2015. Tale relazione comprende i dati sul numero di domande di accesso e sulla percentuale di divulgazione dei documenti, sulla base dei dati statistici riassunti in allegato³.

Le statistiche riguardano il numero di domande e di risposte⁴ e non il numero di documenti richiesti o trasmessi, di gran lunga più numerosi. In pratica, le domande possono riguardare un singolo documento ma, più di frequente, riguardano un gran numero di documenti, o, addirittura, fascicoli interi relativi a una procedura o a un argomento specifici.⁵

Da tali statistiche emerge immediatamente l'importanza del diritto di accesso ai documenti nell'ambito della politica di trasparenza della Commissione: nell'84 % dei casi, i documenti richiesti sono stati integralmente o parzialmente divulgati già nella fase iniziale ed è stato concesso un più ampio o, addirittura, integrale accesso nel 41 % dei casi esaminati durante la fase di conferma.

1. REGISTRI E SITI INTERNET

- 1.1. Nel 2015 al registro dei documenti della Commissione⁶ sono stati aggiunti 18 945 documenti nuovi⁷ (cfr. allegato — tabella 1).
- 1.2. Nel 2015, il registro pubblico della Commissione comprendeva i documenti serie COM, SEC, C, JOIN, SWD, GU e PV⁸. Nel 2015, la Commissione non ha creato né ricevuto documenti sensibili⁹ che rientravano in una di queste categorie.

² Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31.05.2001, pag. 43

³ Le statistiche presentate nella relazione sono basate su cifre estratte dall'applicazione GESTDEM l'11 aprile 2016.

⁴ Non sono prese in considerazione le domande di accesso a documenti già pubblicamente accessibili al momento della richiesta.

⁵ In quest'ultimo caso, le domande vengono generalmente trattate in fasi successive, ognuna delle quali comprende tutti i documenti che possono essere trattati entro i termini sanciti dal regolamento.

⁶ Un numero analogo a quello del 2014 (19 755).

⁷ Alla fine del 2015, il numero totale di documenti nel registro dei documenti ammontava a 20 548 973.

⁸ COM: proposte legislative della Commissione e relativi documenti; SEC: categoria residuale contenente i documenti interni della Commissione; C: atti autonomi della Commissione; JOIN: atti adottati congiuntamente dalla Commissione e dall'alto rappresentante; SWD: documenti di lavoro dei servizi della Commissione; GU: ordini del giorno delle riunioni della Commissione; PV: verbali delle riunioni della Commissione.

⁹ Ai sensi del regolamento n. 1049/2001, i documenti sensibili sono i documenti classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL» (cfr. l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento).

- 1.3. La tabella di seguito riporta i dati del 2015 sulla consultazione del sito per l'accesso ai documenti sul portale EUROPA¹⁰.

	Visitatori individuali	Visite	Pagine visionate
Totale	15 525	18 939	23 324
Media mensile	1 294	1 578	1 944

2. COOPERAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI SOGGETTE AL REGOLAMENTO

Le tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) hanno organizzato riunioni tecniche periodiche a livello amministrativo per condividere esperienze, sviluppare buone prassi e garantire un'applicazione coerente del regolamento.

3. ANALISI DELLE DOMANDE DI ACCESSO

- 3.1. Nel 2015, il flusso di domande di accesso ai documenti nella **fase iniziale** è aumentato di oltre l'8 % (6 752 domande nel 2015 rispetto alle 6 227 del 2014). Il numero di risposte iniziali, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, è aumentato in modo analogo, passando da 5 637 nel 2014 a 5 819 nel 2015 (cfr. allegato — tabella 2).
- 3.2. Per quel che riguarda le **domande di conferma** per il riesame, da parte della Commissione, del rifiuto iniziale totale o parziale, il numero di domande ricevute ha registrato una leggera flessione (284 nuove domande di conferma nel 2015 a fronte delle 300 del 2014). Di conseguenza, anche il numero di risposte di conferma fornite è diminuito, passando da 327 nel 2014 a 291 nel 2015 (cfr. allegato — tabella 5).
- 3.3. La maggiore percentuale di domande iniziali è stata rivolta alla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (il 9,2 %¹¹ del totale), mentre il segretariato generale si è collocato al secondo posto, passando dall'11,6 % del 2014 all'8,7 % del 2015. Sono aumentate dal 5 % all'8,6 % le domande iniziali di documenti in possesso della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, che è passata al terzo posto. Altre quattro direzioni generali (Concorrenza, Cooperazione internazionale e sviluppo, Ambiente, Fiscalità e unione doganale) hanno ricevuto complessivamente un numero di domande che rappresenta più del 5 % del totale. Le altre direzioni generali rappresentano meno del 5 % delle domande iniziali (cfr. allegato — tabella 10).
- 3.4. Nel 2015, la maggior parte delle domande sono state inoltrate da cittadini che non hanno specificato il loro profilo socio-professionale (il 23 % del numero totale di domande). Tra coloro che hanno specificato il proprio profilo, il mondo accademico ha costituito la categoria di richiedenti più attiva, rappresentando il 22,3% di domande iniziali (rispetto al 19,8% del 2014), mentre la società civile ha occupato il terzo posto, con il 15,6 % di domande

¹⁰ http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm

¹¹ Nella parte discorsiva della relazione le percentuali sono arrotondate alla prima cifra decimale.

totali. Le domande provenienti dagli avvocati, che occupano il quarto posto, sono diminuite in modo significativo, passando dal 18,3 % del 2014 al 13 % del 2015 (cfr. allegato — tabella 8).

3.5. Per quanto riguarda la ripartizione geografica delle domande iniziali, la percentuale maggiore ha continuato a provenire dal Belgio (26,8 %) e dalla Germania (11,7 %). Sono aumentate in modo significativo, passando dal 6,2 % del 2014 al 9,9 % del 2015, le domande provenienti dalla Spagna, la quale si è collocata al terzo posto, seguita da Francia e Regno Unito (entrambi 7,6 %), Italia (7,3 %) e Paesi Bassi (5,5 %). Nessuno degli altri Stati membri ha superato il 5 % di domande (cfr. allegato — tabella 9).

4. **APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO D'ACCESSO**

4.1. Nel 2015, il pieno accesso nella fase iniziale ha continuato a essere concesso più di due volte su tre, registrando una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (il 68,8 % a fronte del 72,8 % del 2014)¹². La percentuale di risposte parzialmente positive è rimasta per lo più identica (il 15,3 % nel 2015 rispetto al 15,4 % del 2014), al di sopra della percentuale relativamente bassa registrata nei tre anni precedenti (il 7,6 %, l'8,6 % e il 10,7 %, rispettivamente nel 2011, 2012 e 2013). Nel 2015 è stato respinto il 15,9 % di domande (contro l'11,9 % del 2014), ossia una percentuale simile agli anni precedenti (il 16,9 % e 14,5 %, rispettivamente nel 2012 e nel 2013) (cfr. allegato — tabella 3).

4.2. Il numero di casi in cui, a seguito di una domanda di conferma, il rifiuto iniziale (integrale o parziale) è stato annullato durante la fase di conferma è rimasto invariato al 41,3 % (la percentuale corrispondente nel 2012, 2013 e 2014 era del 43 %, 44 % e 43 %). Nel 31,7 % dei casi è stato concesso un accesso più ampio (sebbene non integrale) in confronto al livello iniziale (si è registrato un aumento rispetto ai tre anni precedenti, in cui oscillava attorno al 24 %). Il numero delle domande di conferma che hanno dato luogo a una risposta di conferma totalmente positiva è stato inferiore (9,6 %) rispetto agli anni precedenti, in cui variava tra il 15 % e il 20 %¹¹ (cfr. allegato — tabella 6).

4.3. Per quel che riguarda le eccezioni invocate, la tutela della vita privata e l'integrità dell'individuo restano il principale motivo di rifiuto (integrale o parziale) nella fase iniziale (con un aumento dal 21 % nel 2014 al 29,4 % nel 2015¹¹), seguite dalla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, invocata con minore frequenza rispetto agli anni precedenti (il 20,9 % nel 2015, contro il 25,3 %, il 23,6 % e il 25 %, rispettivamente, del 2012, 2013 e 2014) (cfr. allegato — tabella 4).

¹² Fenomeno dovuto principalmente al rispetto più rigoroso delle norme applicabili in materia di tutela dei dati, in particolare riguardo ai nomi dei funzionari o del personale di terzi non aventi un ruolo dirigenziale.

- 4.4. Anche la tutela del processo decisionale, al terzo posto, è stata invocata con minore frequenza (il 20,3 % nel 2015 contro il 25,2 %, il 27,1 % e il 22,1 %, rispettivamente, del 2012, 2013 e 2014). L'utilizzo relativo della tutela degli interessi commerciali come eccezione è rimasto quasi invariato (il 14,8 % nel 2015 a fronte del 14,9 % nel 2014), mentre l'eccezione basata sulla tutela delle relazioni internazionali è stata invocata con minore frequenza rispetto agli anni precedenti (il 4,9 % nel 2015, contro il 6,2 % e il 7,3 % rispettivamente, del 2013 e del 2014) (cfr. allegato — tabella 4).
- 4.5. Nella fase di conferma, il motivo principale invocato più di frequente a conferma del rifiuto di accesso (integrale o parziale) è stato, al pari degli anni precedenti, la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, il cui utilizzo relativo ha registrato un aumento, passando dal 33 % del 2014 al 37,7 % del 2015. L'applicazione della tutela del processo decisionale come eccezione è aumentata leggermente dal 14,5 % del 2014 al 16,4 % del 2015, mantenendosi tuttavia stabile rispetto agli anni precedenti, mentre il peso relativo dell'eccezione riguardante la "vita privata e l'integrità dell'individuo" come principale motivo di rifiuto è diminuito, passando dal 18,1 % del 2014 al 15,6 % del 2015.
- 4.6. Le eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali (13,1 %), delle relazioni internazionali (7,4 %) e delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale (4,9 %) hanno occupato rispettivamente il terzo, quarto e quinto posto.

5. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO

- 5.1. Nel 2015, il Mediatore europeo ha chiuso 16 casi di denunce contro la gestione di richieste di accesso ai documenti da parte della Commissione, di cui soltanto due con un commento critico.¹³
- 5.2. Nel 2015, il Mediatore europeo ha aperto 11 nuove indagini in cui l'accesso ai documenti costituiva la questione principale o secondaria della denuncia. Ne risulta una notevole diminuzione dell'apertura di nuove indagini rispetto all'anno precedente, nel corso del quale ne erano state aperte 30.

6. CONTROLLO GIURISDIZIONALE

- 6.1. Come negli anni precedenti, nel 2015 è stata prodotta una cospicua giurisprudenza.
- 6.2. La Corte di giustizia ha pronunciato in appello due sentenze, nell'ambito delle quali la Commissione costituiva una delle parti nel procedimento.

¹³ Due casi chiusi con un commento critico: 2014/0685/MHZ e 2013/2004/PMC. 14 casi chiusi senza proseguimento dell'indagine: 2015/0900/JAS, 2015/0119/PL, 2014/1777/PL, 2014/1716/PMC, 2014/1506/KM, 2014/1457/KM, 2014/1456/KM, 2014/1421/PMC, 2014/1258/KM, 2014/0895/PMC, 2014/0648/MMN, 2013/6/OI, 2013/0181/AN e 2012/2287/VL. Per informazioni dettagliate su ciascun caso si consulti il seguente indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/home.faces>.

Nella sentenza *Stichting Corporate Europe Observatory*¹⁴, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto dell'Unione non fornisce alcuna base per accettare la presunzione invocata, secondo la quale inviare un documento a enti collettivi (come le associazioni di categoria) implicherebbe, di per sé, che tale documento sia in realtà destinato a un numero elevato di persone e che dovrebbe, di conseguenza, essere reso pubblico. Nella sentenza *ClientEarth*¹⁵, la Corte di giustizia ha escluso la possibilità di invocare l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, della Convenzione di Aarhus ai fini della valutazione della legittimità dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 relativo alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile. La Corte ha inoltre confermato che alcuni degli studi di conformità, che al momento della decisione riguardo all'accesso avevano già portato all'avvio della fase precontenziosa di un procedimento per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, sono coperti dalla presunzione generale di riservatezza. Per quanto riguarda gli altri studi, è stato necessario esaminare caso per caso se detti studi potessero essere oggetto di divulgazione integrale o meno.

- 6.3. Il Tribunale, dal canto suo, ha pronunciato otto sentenze riguardanti il diritto di accesso a documenti in cui la Commissione costituiva una delle parti nel procedimento.

Per quel che riguarda le procedure di revisione, il Tribunale ha confermato che, finché tale procedura è in corso, i documenti facenti parte del fascicolo di revisione rientrano chiaramente, nella loro interezza, nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 relativo alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, senza che sia necessario procedere ad un esame concreto e specifico di ciascuno dei documenti¹⁶.

Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 relativo alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, il Tribunale ha ritenuto che le memorie depositate dinanzi alle giurisdizioni dell'Unione non vengano escluse, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFEU, dal diritto di accesso ai documenti¹⁷. A tal riguardo, la Commissione europea ha proposto un ricorso, attualmente in corso, avverso tale sentenza (cfr. causa C-213/15 P di cui al punto 6.6).

¹⁴ C-399/13 P — *Stichting Corporate Europe Observatory* / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164729&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1216880>).

¹⁵ C-612/13 P — *ClientEarth* / Commissione
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165903&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1217623>).

¹⁶ T-480/11 — *Technion e Technion Research & Development Foundation* / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164251&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1216558>).

¹⁷ T-188/12 — *Breyer* / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162573&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1217873>).

Per quanto riguarda le procedure di notifica previste dalla direttiva 98/34, il Tribunale ha dichiarato che esse non rientrano in un'attività di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001¹⁸. La Francia, con il sostegno della Commissione europea in qualità di interveniente, ha proposto un ricorso avverso tale sentenza (cfr. causa C-331/15 P di cui al punto 6.6).

Riguardo alla definizione delle banche dati come documenti, il Tribunale ha confermato una decisione precedente secondo la quale parti di una banca dati elettronica costituiscono un documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001 solamente se i dati possono essere estratti per mezzo di una ricerca normale o di routine¹⁹. Tale sentenza è stata impugnata dal richiedente (cfr. causa C-491/15 P menzionata al punto 6.6).

In merito all'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, relativa alla tutela del processo decisionale, il Tribunale ha stabilito che viene applicata una presunzione generale di riservatezza sui progetti di valutazioni di impatto e sui documenti ad essi correlati, tra cui le opinioni del comitato per il controllo normativo, almeno fino a quando la Commissione non abbia adottato una sua proposta o deciso che non sia opportuno presentare un'iniziativa politica²⁰ (sentenza attualmente impugnata nella causa C-57/16 P).

Inoltre, il Tribunale ha pronunciato due sentenze riguardanti le presunzioni generali di riservatezza sui fascicoli relativi ad aiuti di Stato²¹ e concentrazioni²², e una sentenza riguardante la possibilità di ricorrere a una presunzione generale per i documenti scambiati nel quadro del meccanismo dello scambio di informazioni in seno alla rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell'Unione in materia di concorrenza, anche dopo la conclusione definitiva dei procedimenti condotti dall'autorità nazionale competente²³.

6.4. Il Tribunale ha pronunciato una sentenza su un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica nella quale la Commissione

¹⁸ T-402/12 — Schlyter / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163724&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218137>).

¹⁹ T-214/13 — Typke / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165450&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218458>).

²⁰ T-424/14 & T-425/14 — ClientEarth / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171521&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1219403>).

²¹ T-456/13 — Sea Handling SpA / Commissione europea (attualmente oggetto di impugnazione: C-271/15 P)
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163182&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=132413>).

²² T-677/13 — Axa Versicherung AG / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165590&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18737>).

²³ T-623/13 — Unión de Almacenistas de Hierros de España / Commissione europea
(<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164249&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218702>).

costituiva una delle parti nel procedimento²⁴. Nel quadro di tale sentenza, il Tribunale ha stabilito che i quesiti posti durante i concorsi per l'assunzione del personale rientrano nella sfera della presunzione di riservatezza derivante dalla tutela del processo decisionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, più precisamente, da disposizioni specifiche dello statuto dei funzionari che tutela la riservatezza delle commissioni di selezione del personale. Il Tribunale ha pronunciato un'ordinanza in un procedimento per provvedimenti provvisori in cui la Commissione costituiva una delle parti nel procedimento. Il Tribunale ha sospeso la decisione della Commissione, tramite la quale quest'ultima ha concesso l'accesso a due documenti emanati dalle autorità francesi, che le erano stati trasmessi nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE (norme tecniche)²⁵. Nell'ambito di una causa, in cui la Commissione costituiva una delle parti nel procedimento, il Tribunale ha riscontrato che non vi era più luogo a statuire, poiché tutti i documenti inclusi nella domanda iniziale erano stati trasmessi al ricorrente²⁶.

- 6.5. Dieci nuove cause sono state proposte al Tribunale avverso alcune decisioni della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001²⁷.
- 6.6. Quattro nuovi ricorsi sono stati proposti dinanzi alla Corte di giustizia avverso alcune sentenze del Tribunale, in cui la Commissione costituiva una delle parti nel procedimento²⁸.

7. CONCLUSIONI

Nel 2015 la Commissione ha continuato a mettere in pratica l'impegno assunto per una maggiore trasparenza, pubblicando sistematicamente informazioni sulle persone che incontrano i leader politici e gli alti funzionari a essa correlati, ampliando l'accesso e la pubblicazione di documenti relativi ai negoziati per il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, proponendo una versione migliorata del registro

²⁴ T-515/14 P & T-516/14 P — Christodoulos Alexandrou / Commissione europea (http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=171421&occ=first&dir=&cid=127813).

²⁵ T-344/15 R — Repubblica francese / Commissione europea (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=166741&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19343>).

²⁶ T-250/14 — Ufficio europeo per l'ambiente (EEB) / Commissione europea (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164286&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127813>).

²⁷ T-51/15 — PAN Europe / Commissione europea, T-110/15 — International Management Group / Commissione europea, T-210/15 — Deutsche Telekom / Commissione europea, T-264/15 — Gameart / Commissione europea, T-344/15 — Repubblica francese / Commissione europea, T-448/15 — EEB / Commissione europea, T-451/15 — AlzChem AG / Commissione europea, T-514/15 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione europea, T-611/15 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring / Commissione europea, e T-727/15 — Justice & Environment / Commissione europea.

²⁸ C-213/15 P — Commissione europea / Breyer, C-271/15 P — Sea Handling / Commissione europea, C-331/15 P — Repubblica francese / Schlyter, e C-491/15 P — Typke / Commissione europea.

per la trasparenza, e attuando, progressivamente, l'agenda "Legiferare meglio".

Per quel che riguarda il diritto di accesso ai documenti, la Commissione ha continuato a pubblicare proattivamente una vasta gamma di informazioni e documenti sulle sue diverse attività legislative e non legislative. Il diritto di accesso ai documenti su richiesta, fatte salve specifiche, limitate eccezioni, secondo quanto previsto dai trattati e dal regolamento n. 1049/2001, ha continuato a costituire un importante strumento con cui la Commissione ottempera ai suoi impegni in materia di trasparenza. L'obiettivo della Commissione è rispondere a tali richieste nel modo più tempestivo ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Se il numero di domande di conferma è rimasto approssimativamente invariato, il numero di domande iniziali di accesso a documenti è aumentato in modo significativo, passando da 6 227 nel 2014 a 6 752 nel 2015, confermando l'andamento, nel complesso crescente riscontrato dall'entrata in vigore del regolamento n. 1049/2001. Ciò dimostra che i cittadini si avvalgono sempre più costantemente e attivamente del diritto di richiedere documenti della Commissione.

La Commissione rimane di gran lunga l'istituzione che tratta il maggior numero di domande di accesso ai documenti. Il volume delle domande di accesso e l'alta percentuale di documenti comunicati ha consentito la pubblicazione di un gran numero di documenti, in aggiunta all'ampia documentazione disponibile sulle numerose pagine Internet della Commissione.